

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANELLA, EMO CAPODILISTA, FOGU, PIERRI,
MARIOTTI, MARNIGA e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1989

Nuove norme in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo

ONOREVOLI SENATORI. – Le leggi in materia di normativa del Fondo di previdenza per il personale di volo sono state modificate con la legge 31 ottobre 1988, n. 480.

Con quest'ultimo provvedimento si sono stabiliti i fondamenti per il ripianamento del bilancio del Fondo, ma si è, altresì, determinata una evidente ingiustizia nei confronti di una categoria, quale quella dei piloti collaudatori, che non è assimilabile a quella, più numerosa e conosciuta, dei piloti delle linee aeree.

I piloti collaudatori effettuano un lavoro abbondantemente e sicuramente impegnativo e rischioso; lo possono iniziare, in rapporto con ditte civili, solo dopo aver svolto, per 16-18 anni, attività come piloti militari, senza

peraltro che questo periodo attribuisca loro alcun diritto a pensionamento.

La professione di pilota collaudatore comporta, giustamente, una retribuzione maggiore rispetto a quella di altre categorie di piloti; in base a questa retribuzione vengono versati i contributi previdenziali al Fondo e sempre in base alla retribuzione viene effettuato il riscatto degli anni «militari».

Ebbene, con la già citata legge n. 480, i piloti collaudatori sono equiparati, come massimo pensionamento, a categorie meno retribuite e, conseguentemente, contribuenti in misura minore, rispetto a loro, al Fondo, oltre ad essere impossibilitati ad utilizzare gli anni, riscattati, del periodo da piloti militari, per essere inseriti nella fascia di loro pertinenza.

La Commissione lavoro del Senato, in occasione della discussione sulla citata legge n. 480, ha già riconosciuto tale anomala ed ingiusta condizione e, pur evitando di rallentare l'iter di un provvedimento che necessitava una urgente approvazione, ha raccomandato, tramite un suo preciso ordine del giorno, al Governo di intervenire urgentemente per rimediare a tale immotivata disparità di trattamento.

Il presente disegno di legge si muove quindi nel senso auspicato dall'ordine del giorno del Senato e si pone il doveroso obiettivo di limitare un'ingiustizia riconosciuta; queste sono le motivazioni che ne consigliano e ne giustificano l'approvazione.

Con l'articolo 1 si rendono appropriate le retribuzioni pensionabili dei piloti, dipendenti da aziende di costruzioni aeronautiche, il cui impiego, prevedendo collaudo di velivoli prototipi, o revisionati, o riparati, non è assimilabile con quello dei piloti dipendenti da aziende di navigazione aerea. Le modifiche proposte non comportano variazioni allo spirito delle leggi

che regolano la materia, non intaccano diritti di alcuna categoria iscritta al Fondo e rendono equa la partecipazione al Fondo stesso dei piloti dipendenti da aziende aerospaziali.

Con l'articolo 2, al fine di rendere equa la partecipazione al Fondo, si modifica il sistema di riscatto dei periodi contributivi innalzandone l'aliquota e rendendo quindi la contribuzione commisurata alla retribuzione.

Ciò deve valere anche per quanti, partecipando al Fondo stesso successivamente alla data d'inizio della loro attività lavorativa, hanno diritto di vedere giustamente considerati i periodi riscattati.

Con l'articolo 3 si introduce una modifica tendente a rimediare ad una ingiustizia ancora operante. Nel 1973 si stabilì che la concessione della pensione, in caso di decesso per causa di servizio di volo, avvenisse, con retroattività sin dal 1971, in presenza solo del requisito di iscrizione al Fondo; tale norma va ulteriormente retrodatata nella sua operatività per eliminare assurde disparità di trattamento in essere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e successivamente dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Retribuzione pensionabile*). -
1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi cinque anni di servizio, assoggettati a contribuzione.

2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.

3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a cinque, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a cinque anni, la retribuzione pensionabile è data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.

4. La retribuzione, determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti, è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.

6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica dell'azienda di navigazione aerea e dell'azienda di costruzioni aeronautiche, maggiormente rappresentative, aventi rispettivamente un'anzianità aziendale:

- a) non inferiore a quindici anni e non superiore a venti anni per il primo limite;
- b) superiore a venti anni e non superiore a venticinque anni per il secondo limite;
- c) superiore a venticinque anni per il terzo limite.

7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.

8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

- a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a venti;
- b) il secondo limite per un numero di anni utili superiori a venti e non superiore a venticinque;
- c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a venticinque.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea e dell'azienda di costruzioni aeronautiche, maggiormente rappresentative, è effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo».

Art. 2.

1. L'articolo 12 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Riconoscimento e riscatti di periodi utili a pensione*). - 1. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, ed il riscatto di cui all'articolo 7 della medesima legge sono subordinati alla presentazione della relativa domanda entro il limite di due anni, a pena di decadenza, dal quinquennio di iscrizione al Fondo e al versamento di un contributo pari all'80 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. L'articolo 3, commi secondo, terzo e quarto, della legge 30 luglio 1973, n. 484, e l'articolo 7, comma secondo, della medesima legge sono abrogati.

3. I periodi di servizio militare, di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, come modificato dal precedente comma 1, sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e modificato dagli articoli 6 e 7 della legge 31 ottobre 1988, n. 480. Tali periodi sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione così come previsto dal citato articolo 22 della legge n. 859 del 1965, e successive modificazioni, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purchè il contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del capitale di riscatto.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono chiedere di riscattare, con le stesse modalità previste dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e limitatamente ad un

periodo massimo di ventiquattro mesi, i periodi comportanti attività di volo connessi con la partecipazione ed il perfezionamento dei titoli e delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle categorie del personale di volo, che non abbiano dato luogo a rapporto di lavoro coperto da contribuzione assicurativa».

Art. 3.

1. Alla lettera *b*) dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1967, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione, anche se nel frattempo sia stata ottenuta la pensione di reversibilità privilegiata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».